**DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161[[1]](#footnote-1)**

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n. 164, con il quale si è provveduto alla convocazione dei comizi elettorali per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 20 giugno 1976;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme che consentano il contemporaneo svolgimento delle operazioni relative alle suindicate elezioni politiche con quelle relative alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle assemblee e dei consigli delle regioni a statuto speciale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

DECRETA:

**Art. 1.**

Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

*a)* *omissis*;

*b)* *abrogata dalla L. 25 marzo 1993, n. 81*.

*c)* *omissis*;

*d)* i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune;

*e)* le modalità indicate dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali;

*f)* per le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono esercitare il diritto di voto, secondo le modalità di cui ai predetti articoli, nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione o della provincia.

**Art. 2.**

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si osservano le seguenti norme:

*a)* *abrogata dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299*;

*b)* per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361. *Periodo abrogato dalla L. 13 marzo 1980, n. 70*.

*c)* il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune [al pretore] del circondario[[2]](#footnote-2) che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;

*d)* le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite fra lo Stato, la regione, la provincia ed il comune, nella misura di due quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione, per la provincia e per il comune.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o alle sole elezioni provinciali, o alle sole elezioni comunali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della provincia o della regione.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune.

**Art. 3.**

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con le elezioni regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, con le elezioni provinciali e comunali, le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, punti 2, 3 e 4, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio della avvenuta convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del testo unico anzidetto decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto di cui al primo comma.

**Art. 4.**

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dell'assemblea regionale siciliana si osservano le seguenti norme:

*a)* il Ministero dell'interno, d'intesa con l'amministrazione regionale, può avvalersi dei servizi organizzativi della regione siciliana per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana;

*b)* il seggio, dopo che siano state ultimate tutte le operazioni di votazione, procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati. Le urne contenenti le schede ed i plichi contenenti le carte ed i verbali relativi alla elezione dell'assemblea regionale siciliana restano sigillati fino al termine delle operazioni di scrutinio per le elezioni politiche;

*c)* per la partecipazione al voto dei degenti in ospedali e case di cura si applica l'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136;

*d)* le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche e alle elezioni regionali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico della regione.

2. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato di intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni ai prefetti. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono ripartite nella stessa proporzione di intesa con l'amministrazione regionale.

**Art. 5.**

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli comunali del Trentino-Alto Adige si osservano le seguenti norme:

*a)* le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, punti 2, 3 e 4, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio della avvenuta convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

*b)* il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al [pretore] del circondario[[3]](#footnote-3) che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli comunali viene rinviato al lunedì successivo, con inizio alle ore 14;

*c)* le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni dei consigli comunali sono poste a carico dello Stato in ragione di due terzi.

2. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato di intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono ripartite nella stessa proporzione, di intesa con l'amministrazione regionale.

**Art. 6.**

*Omissis*

**Art. 7.**

*Omissis*

**Art. 8.**

1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con il presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1976

LEONE

MORO - COSSIGA -

BONIFACIO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

1. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 1976, n. 240. [↑](#footnote-ref-1)
2. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l’ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola “circondario” sostituisce l’originario termine “mandamento” in applicazione dell’art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*). [↑](#footnote-ref-2)
3. Si veda la nota 2. [↑](#footnote-ref-3)